



COMUNE DI PRIZZI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

Allegato alla Deliberazione consiliare n. del

Articolo 1

Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripresa e registrazione audio-video e di diffusione su internet tramite web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale.
- 2) La funzione della diffusione via internet in tempo reale o Streaming video è finalizzata a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
- 3) La diffusione dei video verrà effettuata in diretta (c.d. "streaming") sul sito istituzionale del Comune.
- 4) Per promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza alle sedute consiliari si provvederà alla pubblicazione del link di accesso al video in diretta anche nei canali social intestati all'Ente.
- 5) Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna;
- 6) Non potranno in alcun modo essere associati alle riprese messaggi pubblicitari e/o materiali di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.);
- 7) E' prevista la possibilità di esporre il logo/marchio del soggetto gestore del servizio solo nell'ipotesi di affidamento all'esterno da parte dell'Ente a titolo gratuito e/o come condizione migliorativa a fronte di un corrispettivo.
- 8) I soggetti che possono effettuare e pubblicare le riprese delle sedute del consiglio comunale sono identificati nelle seguenti tre fattispecie diverse:
 - a) Amministratori o personale dell'ente che effettua e pubblica le riprese del consiglio;
 - b) Soggetti esterni incaricati direttamente dall'Ente che effettuano la ripresa e/o la pubblicazione, che agiscono in nome e per conto dell'Ente. In tal caso il Titolare del trattamento è l'Ente ed i soggetti esterni sono nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/16;
 - c) Soggetti esterni che agiscono autonomamente (es. organi di informazione).
- 9) Le riprese avvengono con le modalità indicate nel presente regolamento

Articolo 2

Principi regolamentari

- 1) Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.
- 2) Il presente Regolamento ha, pertanto, lo scopo di favorire e normare le riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione.
- 3) Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa,

conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 3

Aspetti tecnici

1) La pubblicazione avviene sul sito web istituzionale dell'ente e/o su altra piattaforma web che garantisca idonea pubblicazione dei video in streaming. L'account della piattaforma web che garantisce idonea pubblicazione dei video in streaming deve essere comunque intestato all'ente.

Articolo 4

Responsabilità e casi di sospensione

1) Il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti dello stesso ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo da evitare la divulgazione di dati ed informazioni non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni ovvero la diffusione di dati particolari e giudiziari come definiti dall'art. 9 e 10 del Reg. 679/16, nel rispetto dei principi di tutela e protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Reg. 679/16.

2) Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive, ove lo ritenga opportuno ovvero laddove gli venga richiesto da parte dei consiglieri durante la seduta ed in corso di registrazione. Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le riprese audio-video del Consiglio Comunale e per la relativa diffusione.

3) Lo stesso ha il compito di:

a) ordinare la sospensione o la non diffusione delle riprese video o parti di esse in caso di disordini in aula ovvero in casi in cui la ripresa possa mettere a rischio diritti e libertà costituzionali dei presenti;

b) sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta;

c) ordinare la sospensione preventiva delle riprese video nel caso in cui si possa ragionevolmente prevedere che, dall'argomento all'Ordine del giorno o in discussione, si potrebbero trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili;

d) ordinare la sospensione o la non diffusione delle riprese video nel caso in cui nel corso della discussione di un argomento che non ricade nei casi della lettera c) si stiano per trattare dati che

attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili;

e) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;

4) Le facoltà di cui sopra sono esercitate con la più ampia discrezionalità nell'interesse delle finalità del servizio e nel rispetto delle norme del presente regolamento.

5) Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web effettuate direttamente dall'Ente si intendono automaticamente autorizzate, salvo il caso in cui il Presidente ne disponga il diniego o la sospensione nei casi previsti dal presente Regolamento e nei casi in cui, ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, le sedute debbano svolgersi in forma segreta.

6) E' vietato effettuare registrazioni audio video con strumenti personali da parte del pubblico. In caso di inosservanza il Presidente del C.C. , previo richiamo, potrà richiedere l'allontanamento del soggetto che non si adegua a tale disposizione. Qualsiasi ripresa non autorizzata potrà essere perseguita a norma di legge.

Articolo 5

Registrazione

1) Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri e/o forniti da altri soggetti autorizzati alla registrazione audio- video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

2) Le riprese audiovisive del Consiglio Comunale e la relativa diffusione vengono effettuate a cura dei soggetti elencati all'art. 1 del presente regolamento. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati particolari e giudiziari (art. 9 e 10 del Reg. 679/16) è consentita la ripresa e la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione, così come stabilito all'art.2 del presente Regolamento.

3) Le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale potranno riguardare i componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale, il Sindaco, gli Assessori, il personale dipendente in servizio nonché altri soggetti regolarmente ammessi che intervengono ai lavori dell'adunanza circa gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4) Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale, al Presidente, al Sindaco, agli Amministratori e alle Autorità che dovessero essere presenti in determinate circostanze, su invito.

5) I Consiglieri non possono impedire che i propri interventi vengano audio registrati e diffusi, salva

la possibilità di escluderli in parte nei casi previsti nel presente regolamento. Il diniego alla ripresa audio-visiva e/o alla divulgazione di un punto intero all'ordine del giorno deve essere preventivamente deliberato dalla conferenza dei capigruppo e comunicato all'inizio della seduta. Non verranno ripresi i punti all'ordine del giorno per cui è prescritta la non pubblicità della seduta.

6) I lavori del Consiglio non saranno interrotti qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchio di ripresa audio video.

Articolo 6

Informazione

1) Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini

2) Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala e nella sala stessa.

3) Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese, è tenuto ad invitare i Consiglieri, il Sindaco gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati particolari e giudiziari come previsti rispettivamente dagli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Articolo 7

Riprese audio-video e diffusione

1) Il Comune di Prizzi può effettuare direttamente o mediante soggetti preventivamente autorizzati le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

2) A tal fine il Presidente del Consiglio, ad inizio di seduta, comunica che i lavori del Consiglio sono video ripresi a norma del presente Regolamento.

Articolo 8

Modalità delle riprese - Responsabilità

1) Salvo diversa disposizione motivata dal presidente del Consiglio, la ripresa audio video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale, senza tagli e salti di registrazione.

2) Nel corso della seduta gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, del Sindaco, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno

essere ripresi integralmente.

3) Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio- video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Articolo 9

Pubblicazione delle riprese

1) Le pubblicazioni delle riprese in diretta streaming saranno visionabili attraverso un link sul sito istituzionale del Comune di Prizzi.

2) Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sullo spazio web dedicato del Sito Istituzionale.

Articolo 10.

Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

1) L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal Reg. 679/16, in particolar modo con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei responsabili e incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, nonché all'adozione delle misure di tutela in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Articolo 11

Riprese e diffusione da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio-televisive

1) La ripresa video- audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio e televisive, titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

2) In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela , al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli particolari e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del codice di deontologia giornalistica.

Articolo 12 Autorizzazioni

1) Nel caso in cui venga consentita la ripresa delle sedute consiliari a soggetti terzi esterni all'Ente, per motivi di informazione e/o di cronaca, come indicati nel precedente articolo 8 , gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione al Presidente del Consiglio, almeno 48 ore prima della seduta

consiliare, indicando :

- nominativo dell'addetto alle riprese;
- modalità di ripresa;
- finalità perseguita;
- mezzi di trasmissione e/o diffusione (radiotelevisive, web, diretta, differita, ecc...).

2) Le eventuali interviste non potranno essere concesse durante lo svolgimento dei lavori consiliari, onde evitare intralcio a questi ultimi.

3) Il soggetto esterno autorizzato non può cedere a terzi il materiale audio- video prodotto e non è ammesso il commercio o altra attività ai fini di lucro.

4) E' fatto obbligo anche ai soggetti esterni di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. 679/2016; Detti soggetti rispondono di eventuali violazioni sia in sede civile che in sede penale.

5) Dell'autorizzazione rilasciata dal Presidente e della presenza in aula dei suddetti soggetti esterni il Segretario ne' dà atto nel processo verbale della seduta;

6) Il Presidente in caso di dubbia legittimità della richiesta, d'intesa con i capigruppo, oppone motivato diniego all'autorizzazione oppure definisce limiti alle riprese.

7) I soggetti autorizzati si impegnano:

- a presentarsi con congruo anticipo così da posizionare la strumentazione necessaria alla ripresa;
- a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
- a non esprimere opinioni o commenti durante la ripresa;
- a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa così da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza o il significato delle opinioni espresse:

Articolo 13

Esercizio e diritto di cronaca

1) La diffusione delle r i p r e s e delle sedute consiliari, da parte delle testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss D. Lgs. N. 196/2003 e dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica ai quali il presente regolamento opera espresso rinvio.

2) In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è in ogni caso riconosciuta agli interessati , il Consiglio comunale nella persona del Presidente o eventualmente anche dei singoli componenti, il Sindaco e/o suo delegato, la facoltà di esercitare direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

3) Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse, purchè non siano d'intralcio ai mezzi tecnici necessari per il regolare espletamento delle sedute consiliari e delle registrazioni effettuate direttamente dal Comune.

Articolo 14

Tutela dei dati Particolari (ex Sensibili)

- 1) Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari, ex sensibili, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione ai sindacati, associazione a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
- 2) Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati giuridici vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.
- 3) Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi per oggetto dati diversi dai precedenti che presentano, tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate anche a seguito di richieste pervenute in tal senso da parte del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

Articolo 15

Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

- 1) Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Prizzi nella persona del Sindaco pro tempore è Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
- 2) Il gestore privato cui è eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, è Responsabile esterno del trattamento dei dati relativi alle videoriprese.

Articolo. 16

Responsabilità

- 1) Ciascun Consigliere o amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti, esonerando da

qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alla registrazione delle riprese audio-video e alla loro diffusione.

Articolo. 17

Adunanze segrete e adunanze aperte

- 1) Per le adunanze del Consiglio Comunale che si tengono in forma segreta è fatto divieto di effettuare le riprese audio- video disciplinate dal presente regolamento.
- 2) Per le sedute che si dovessero svolgere in luoghi diversi dalla Sala Consiliare le riprese potranno essere effettuate compatibilmente con i mezzi tecnici di cui dispone l'ente o il gestore del servizio in caso di affidamento esterno.

Articolo. 18

Norme di rinvio e entrata in vigore

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003) e del Regolamento UE 679/2016 per la parte ad esso attinente, della Legge 241/1990 per l' esercizio del diritto di accesso e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.
- 2) Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.